



ADEU. ITTD.

F03/FO4
15/101

Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

VISTO l'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL e in particolare gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente 8 maggio 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1989, n. 124 - concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.7.1989, n. 161 - che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche.

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.7.1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51 - concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTO il proprio decreto 16 luglio 1990 con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad eseguire le opere per l'adeguamento ambientale della centrale termoelettrica denominata Fiume Santo, sita nel territorio del Comune di Sassari;

149

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTA l'istanza in data 23 dicembre 1992 e successiva integrazione del 14 gennaio 1993, con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto - a parziale modifica del decreto 16 luglio 1990 citato - una proroga dei termini per l'ultimazione delle opere per l'adeguamento ambientale della suddetta centrale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;

ATTESO che la Regione Sardegna, informata dal Ministero dell'Ambiente, non ha ritenuto di esprimere valutazioni aggiuntive a quelle già espresse con rapporto del 15 marzo 1990;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di concedere detta proroga per consentire all'ENEL S.p.A. di completare le opere per l'adeguamento ambientale della centrale termoelettrica denominata Fiume Santo nonché di contenere l'indisponibilità di potenza nel territorio della Regione Sardegna per non pregiudicare la garanzia del soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica;

DECRETA

Art. 1

I termini di realizzazione degli impianti di abbattimento, di cui al punto 3) dell'articolo 2 del decreto 16 luglio 1990 citato in premessa, sono prorogati al 28 febbraio 1996. A partire da detta data devono altresì essere rispettati i limiti alle emissioni in atmosfera di cui al punto 1) del medesimo decreto 16 luglio 1990.

Art. 2

Nel periodo transitorio intercorrente tra la data del presente decreto e sino al 28 febbraio 1996 devono essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera, calcolati come media mensile:

Sezioni nn. 3 e 4:

SO ₂	≤ 1700 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	≤ 200 mg/Nm ³
Polveri	< 50 mg/Nm ³

Sezioni nn. 1 e 2:

SO ₂	≤ 1700 mg/Nm ³
-----------------	---------------------------

Per le altre emissioni inquinanti restano confermati i limiti di cui alle vigenti autorizzazioni

Roma, li 15 OTT. 1994

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe GATTI)

Giuseppe Gatti

150

IL FUNZIONARIO

Lezzo